



Città di Chivasso
Regione Piemonte

**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE
TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE
PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE
DEI BENI COMUNI URBANI**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 66 del 26/11/2015

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali.....	3
Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Principi generali.....	4
Art. 4 - I cittadini attivi.....	4
Art. 5 - Patto di collaborazione	5
Art. 6 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici	6
Art. 7 - Promozione dei servizi collaborativi.....	6
Art. 8 - Promozione della creatività urbana.....	6
Art. 9 - Promozione dell'innovazione digitale.....	7
CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale.....	8
Art. 10 - Disposizioni generali	8
Art. 11 - Proposte di collaborazione.....	8
CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici.....	10
Art. 12 - Interventi di cura occasionale	10
Art. 13 - Gestione condivisa di spazi pubblici	10
Art. 14 - Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico.....	10
Art. 15 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici	10
CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici.....	12
Art. 16 - Individuazione degli edifici	12
Art. 17 - Gestione condivisa di edifici.....	12
CAPO V - Formazione.....	13
Art. 18 - Finalità della formazione	13
Art. 19 - Il ruolo delle scuole	13
CAPO VI - Forme di sostegno	14
Art. 20 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di entrate e tributi locali.....	14
Art. 21 - Accesso agli spazi comunali.....	14
Art. 22 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale	14
Art. 23 - Affiancamento nella progettazione.....	15
Art. 24 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti	15
Art. 25 - Autofinanziamento.....	15
Art. 26 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate.....	16
CAPO VII - Comunicazione, trasparenza e valutazione.....	17
Art. 27 - Comunicazione collaborativa.....	17
Art. 28 - Occasioni di collaborazione tipiche.....	17
Art. 29 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione	17
CAPO VIII - Responsabilità e vigilanza	19
Art. 30 - Prevenzione dei rischi.....	19
Art. 31 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità.....	19
Art. 32 - Tentativo di conciliazione	19
CAPO IX - Disposizioni finali e transitorie	20
Art. 33 - Clausole interpretative.....	20
Art. 34 - Entrata in vigore e sperimentazione.....	20
Art. 35 - Disposizioni transitorie.....	20
Art. 36 - Entrata in vigore di nuove norme	20
Allegato.....	21

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1

Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 114 comma 2, 117 comma 6 e 118 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini attivi per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione del Comune.
3. La collaborazione tra i cittadini attivi ed il Comune si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni comuni urbani:** i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per condividere la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
 - b) Comune o Amministrazione:** il Comune di Chivasso nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
 - c) Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
 - d) Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
 - e) Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.
 - f) Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
 - g) Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
 - h) Interventi di rigenerazione:** interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni urbani, partecipi - tramite metodi di co-progettazione - di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
 - i) Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

l) Rete civica: lo spazio disponibile su internet o su altri mezzi di comunicazione messi a disposizione del Comune, per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.

Art. 3

Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

b) Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Il Comune riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale e presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.

e) Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini attivi non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

f) Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

h) Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza dell'azione amministrativa.

i) Autonomia civica: l'Amministrazione riconosce l'autonomia iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo.

Art. 4

I cittadini attivi

1. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani.

4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani.

5. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

7. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Art. 5

Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano quanto è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani. La stipula del patto di collaborazione non è richiesta solo per le collaborazioni tipiche predefinite, di cui all'art. 28 del presente regolamento.

2. Il contenuto del patto varia in relazione alla natura dei diversi beni comuni, al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione, ma include sempre il "Protocollo di attuazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", allegato al presente regolamento. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi perseguiti e le azioni di cura condivisa;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) eventuali forme di sostegno messe a disposizione dal Comune;
- h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
- i) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione

stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;

l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;

m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sull'utilizzo del bene comune urbano.

Art. 6

Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.

2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

3. I cittadini attivi possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

Art. 7

Promozione dei servizi collaborativi

1. Il Comune promuove la coesione sociale e la produzione di servizi collaborativi e di un'economia della condivisione.

2. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa dal Comune per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di associazioni, comitati, cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

4. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

Art. 8

Promozione della creatività urbana

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2. Per il perseguimento di tale finalità la Giunta comunale può riservare una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.

3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

Art. 9

Promozione dell'innovazione digitale

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

2. Al tal fine il Comune può condividere i dati accessibili, gli spazi, le infrastrutture e le piattaforme digitali di cui dispone con i soggetti che partecipano alla vita e all'evoluzione della rete civica e che mettono a disposizione competenze per la co-progettazione e realizzazione di servizi innovativi.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 10

Disposizioni generali

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dell'organizzazione del Comune, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 comma 4 della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma, la struttura organizzativa interna deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'amministrazione.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
4. In relazione agli interventi di cura e rigenerazione di cui all'art. 28 comma 1, il consenso del Comune può essere manifestato ex ante. In tali ipotesi i cittadini attivi, accettando le regole previste, possono intraprendere gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani senza la necessità di ulteriori formalità.
5. Negli altri casi l'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione.
6. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco non tassativo degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.
7. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, il Comune avvierà un confronto tra i proponenti, al fine di integrare i diversi progetti. Qualora essi non siano integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

Art. 11

Proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;
 - b) la proposta rientri tra i moduli di collaborazione tipici predefiniti di cui all'art. 28 comma 1;
 - c) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione inerenti un particolare obiettivo, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, a seguito della deliberazione della Giunta comunale che individua le occasioni di collaborazione tipiche, l'iter procedurale è definito dall'atto dirigenziale che identifica ambito, requisiti e condizioni del modulo collaborativo predefinito.
4. Nel caso di cui alla lett. c) del comma 1 la struttura organizzativa del Comune, di cui al precedente art. 10 comma 2, comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l'elenco degli uffici che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria.

5. Il Comune dispone adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica del Comune e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti.
7. La struttura organizzativa di cui al precedente art. 10 comma 2 predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione.
8. Qualora non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura organizzativa di cui al precedente art. 10 comma 2, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
9. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici nel rispetto del vigente Piano Regolatore Generale del Comune, è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta comunale.
10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente.
11. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla rete civica al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti. Sono altresì pubblicate le richieste di adesione alle collaborazioni tipiche predefinite di cui al successivo articolo 28.

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

Art. 12

Interventi di cura occasionale

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione ma ricade all'interno dei moduli di collaborazione tipica predefinita di cui al successivo art. 28, comma 1.
2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza sulla rete civica gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.

Art. 13

Gestione condivisa di spazi pubblici

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto di collaborazione.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dello spazio pubblico.

Art. 14

Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto di collaborazione.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.

Art. 15

Interventi di rigenerazione di spazi pubblici

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire al Comune corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, stima dei lavori da eseguirsi con indicazione di tempi e costi.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che il Comune assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso è cura del Comune individuare gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti e aperte.
5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione non svolti in economia dai cittadini attivi la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici

Art. 16

Individuazione degli edifici

1. La Giunta individua nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.
2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.
3. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate dal Comune sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.
4. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

Art. 17

Gestione condivisa di edifici

1. Il patto di collaborazione avente ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevede la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, secondo i principi previsti nel presente regolamento a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nel patto di collaborazione..
2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.
3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
4. Il patto di collaborazione disciplina gli oneri di manutenzione e le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per il Comune e sono ritenuti dallo stesso.

CAPO V - Formazione

Art. 18

Finalità della formazione

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e Amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3. Il Comune mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
4. La formazione e l'autoformazione dei cittadini attivi e del Comune è finalizzata, prioritariamente, alla piena interiorizzazione dell'esperienza civica dei beni comuni e della collaborazione.. E' inoltre volta a promuovere le seguenti competenze:
 - a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
 - b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
 - d) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e la rete civica.
 - e) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
 - f) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità.

Art. 19

Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO VI - Forme di sostegno

Art. 20

Esenzioni ed agevolazioni in materia di entrate e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di iniziative occasionali;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
3. Le attività svolte nell'ambito del presente regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall'articolo 11, comma secondo, lettera f) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D.L. n. 133 del 2014 convertito con modificazioni in Legge n. 164 del 2014, le occupazioni di suolo pubblico relative ad attività svolte nell'ambito del presente regolamento non aventi carattere commerciale sono esentate dal pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) ovvero dall'Imposta Municipale Secondaria, nonché dalla Tassa Rifiuti giornaliera.
5. L'esenzione di cui al comma precedente è riconosciuta alle occupazioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2016, limitatamente alla superficie interessata da detta attività ed al periodo di effettivo svolgimento della stessa, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività stessa.
6. Il Comune, nell'esercizio e nei limiti della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e sulla scorta della normativa disciplinante i singoli tributi o le singole entrate comunali, può disporre ulteriori esenzioni, riduzioni o agevolazioni, in materia di proprie entrate e tributi, a favore dei singoli cittadini o comunità di cittadini costituite in forme associative o altre formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito del presente regolamento.

Art. 21

Accesso agli spazi comunali

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta al Comune possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.
2. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

Art. 22

Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili, fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi di protezione individuale vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini attivi al fine di svolgere attività analoghe.

4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Art. 23

Affiancamento nella progettazione

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 24

Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani..

2. Nel definire le forme di sostegno, l'Amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con le forme di sostegno previste negli articoli precedenti e prioritariamente per le proposte di collaborazione presentate dalle Associazioni in risposte alle sollecitazioni dell'Amministrazione e le cui progettualità si sviluppino in un arco tempo temporale superiore ad un anno.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, non possono essere corrisposti compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito e non implicano alcun vincolo di subordinazione.

4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, e le modalità di erogazione.

5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 29 del presente regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.

6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:

- a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
- b) polizze assicurative;
- c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini attivi.

7. I cittadini attivi possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 50% alla determinazione dei costi rimborsabili e devono comunque essere accettati preventivamente dall'Amministrazione e, come ogni altro costo rimborsabile, deve essere precisato nel patto di collaborazione.

Art. 25**Autofinanziamento**

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Il patto di collaborazione può prevedere:

- a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
- b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
- c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

Art. 26**Forme di riconoscimento per le azioni realizzate**

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

CAPO VII - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 27

Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani..
2. Il Comune riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.
3. Il rapporto di collaborazione tra Comune e cittadini mira in particolare a:
 - a) migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, facilitando agli interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 28

Occasioni di collaborazione tipiche

1. Il Comune, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, definisce e porta a conoscenza di tutti, di norma una volta all'anno, le occasioni di collaborazione tipiche, in cui i cittadini possono attivarsi senza formalismi. Esse sono individuate dalla Giunta comunale in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione immediata o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza. Per le occasioni di collaborazione tipica non è richiesta la stipula di alcuno specifico patto di collaborazione.
2. Il Comune cura la redazione e la divulgazione anche per via telematica di manuali d'uso per informare i cittadini circa le possibilità di collaborazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

Art. 29

Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini e Comune .
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
 - a) chiarezza:** le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
 - b) comparabilità:** la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) periodicità:** le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate.

5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'eventuale aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.

6. Il Comune incoraggia e favorisce l'utilizzo di strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

7. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sulla rete civica, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

8. Il Comune e i cittadini attivi si impegnano ad implementare tecniche di misurazione quantitativa delle esternalità positive e negative, dirette e indirette, materiali e immateriali, nonché degli impatti economici, sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività di collaborazione e pongono gli esiti della misurazione quantitativa alla base di un processo di valutazione volto a confermare, modificare o estinguere particolari aspetti o tipologie delle attività di collaborazione, nonché della valutazione di risultato dei soggetti preposti alla loro attuazione per conto dell'amministrazione.

CAPO VIII - Responsabilità e vigilanza

Art. 30

Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative necessarie contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 31

Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra il Comune e i cittadini attivi e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con il Comune alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. Salvo diverso accordo i cittadini attivi che collaborano con il Comune alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 32

Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO IX - Disposizioni finali e transitorie

Art. 33

Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra il Comune e i cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

Art. 34

Entrata in vigore e Sperimentazione

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della delibera che lo approva.
2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni.
4. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi

Art. 35

Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

Art. 36

Entrata in vigore di nuove norme

1. L'introduzione di nuove norme comunitarie, nazionali o regionali nelle materie oggetto del presente regolamento, si intende automaticamente recepita. In caso di contrasto di norme, se applicabile, prevale quella che favorisce la più ampia partecipazione nei processi decisionali..

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

In attuazione degli Articoli 18 (formazione), 22 (dispositivi di protezione individuale) e 30 (prevenzione dei rischi) del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani”

Premesso che:

- la vigente normativa in materia di sicurezza e salute equipara, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi, i volontari a lavoratori autonomi e prevedendo per loro la necessaria informazione sui rischi cui sono esposti nello svolgimento di loro servizio.

L'art. 3, comma 12-bis del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. prevede che:

12-bis. Nei confronti dei volontari (...) si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21. Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato (...) possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgono nell'ambito della medesima organizzazione.

- l'art. 21 della stessa norma, prevede che i lavoratori autonomi, ai quali sono equiparati i volontari ai sensi del citato art. 3, comma 12-bis, abbiano i seguenti obblighi:

1. I lavoratori autonomi (...) devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

L'Amministrazione comunale, con riferimento ai singoli progetti previsti e promossi dal “Regolamento” in oggetto **adotta le seguenti misure di prevenzione e protezione** finalizzate alla salute e tutela dei cittadini proponenti.

- a) all'atto dell'avvio di progetto verrà elaborata una specifica informativa relativa ai rischi connessi all'attività, al contesto operativo ed all'ambiente circostante. Sarà cura del supervisore del progetto garantire che le informazioni siano efficacemente trasmesse ai cittadini volontari anche mediante la sottoscrizione dell'informativa. L'informativa comunque prevederà alcune prescrizioni di natura generale, quali:
 - 1) divieto di effettuare attività che comportino lavoro isolato in luoghi aperti o luoghi di lavoro non presidiati;
 - 2) divieto di svolgere attività senza utilizzare i DPI previsti;
 - 3) divieto di svolgere attività in quota (> 2 metri da piano campagna) se non espressamente previsto dall'informativa sui rischi;
 - 4) obbligo di segnalare anomalie alle attrezzature in uso e/o ogni altra situazione di pericolo che dovesse riscontrarsi durante lo svolgimento delle proprie attività;
 - 5) divieto di svolgere attività gravose o comunque incompatibili con il proprio stato di salute.

- b) in relazione ai rischi specifici valutati saranno definiti i dispositivi di protezione individuale da utilizzare e, qualora ne sia prevista la fornitura a cura del Comune, consegnati direttamente ai singoli cittadini volontari, ricordandone alla consegna l'obbligo di utilizzo e dando indicazioni particolareggiate, soprattutto nel caso di otoprotettori, sulle modalità di corretto uso. La consegna dei DPI sarà formalizzata mediante apposito verbale. Il cittadino volontario avrà l'obbligo di segnalare anomalie e/o inefficienze dei DPI in dotazione per ottenerne la sostituzione e riconsegnare i DPI al termine dell'attività prevista dal progetto;
- c) nel caso l'attività preveda l'utilizzo di attrezzature di lavoro il supervisore del progetto dovrà:
- 1) nel caso in cui il cittadino volontario non disponga dell'attrezzatura necessaria, disporre la concessione in uso di un'attrezzatura di proprietà dell'Amministrazione comunale che dovrà risultare conforme alla Direttiva Macchine ed alle altre disposizioni comunitarie e nazionali pertinenti, essere corredata di libretto di uso e manutenzione, essere assoggettata ai regolari e previsti cicli di manutenzione periodica. La consegna dell'attrezzatura dovrà essere accompagnata da un momento formativo e/o di addestramento curato da personale della Squadra Tecnica comunale finalizzato a verificare le capacità del cittadino volontario nell'utilizzo dell'attrezzatura stessa. Il momento formativo potrà articolarsi diversamente a seconda della complessità delle attrezzature concesse in uso e delle competenze del cittadino.
La concessione in uso verrà formalizzata attraverso apposita modulistica controfirmata da concedente in uso e utilizzatore, implicherà anche l'onere da parte dell'utilizzatore di effettuare tutti i controlli visivi previsti dal costruttore "ad ogni utilizzo" e di segnalare immediatamente anomalie e/o malfunzionamenti e prevederà anche la verifica, ad intervento concluso, del permanere delle condizioni di sicurezza dell'attrezzatura da parte del concedente in uso.
 - 2) nel caso in cui il cittadino volontario disponga dell'attrezzatura necessaria richiedere, in forma di autocertificazione, una dichiarazione attestante la conformità dell'attrezzatura e della piena conoscenza da parte del cittadino volontario delle regole relative al suo utilizzo in sicurezza.